

# *“PARCO DEL MONTE SUBASIO”*

## *“PIANO DELL’AREA NATURALE PROTETTA”*



*Strada del Colle, 1A/1 - Loc. Fontana  
06074 Perugia*

gennaio 2005 - Aggiornamento

## *PARCO DEL MONTE SUBASIO*

Le indicazioni contenute nel presente Piano derivano dagli studi preliminari condotti per incarico della Comunità Montana “Monte Subasio” all'interno del *Piano di Conservazione e Sviluppo* del 1993, i cui risultati sono presentati in allegato al presente Piano. All'interno degli *Allegati* sono riportate le tavole di analisi e di sintesi ridotte in formato A3 da una base in scala 1:25:000.

A detti studi hanno partecipato, sotto il coordinamento di:

- ***Arch. Enrica Rasimelli***
- ***Dott. Alberto Micheli***

il seguente staff tecnico della RPA S.p.A.:

- *Dott. Enrico Coluzzi*
- *Ing. Matteo Falcone*
- *Ing. Maurizio Serafini*
- *Dott. Paolo Amicucci*
- *Dott. Stefano Piazzoli*

oltre ai consulenti esterni:

- *Prof. Ettore Orsomando* (Vegetazione)
- *Dott. Andrea Catorci* (Vegetazione)
- *Dott. Barbara Silvi* (Vegetazione)
- *Dott. Sandro Ballelli* (Vegetazione)
- *Dott. Domenico Pollastro* (Agronomia)
- *Prof. Marcello Martinelli* (Paesaggio)
- *Dott. Mauro Magrini* (Fauna)
- *Prof. Francesco Rambotti* (Geografia e popolazione)
- *Prof. Doretta Canosci* (Geografia e popolazione)
- *Dott. Silvana Giuli* (Geografia e popolazione)
- *Prof. Pierluigi Ambrosetti* (Paleontologia)

*Si ringraziano tutti i tecnici che hanno offerto la propria collaborazione*

## ***INDICE***

1.	PREMESSA	Pag.	4
2.	PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA STABILITA DALLA LEGGE ISTITUTIVA	Pag.	5
3.	CRITERI ADOTTATI PER LA SUDDIVISIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA IN ZONE OMOGENEE	Pag.	7
3.1	Zonizzazione su base geobotanica	Pag.	7
3.2	Zonizzazione su base faunistica	Pag.	12
3.3	Zonizzazione su base geologica	Pag.	15
4.	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DELL'AREA NATURALE PROTETTA IN ZONE OMOGENEE	Pag.	20
5.	REGOLAMENTO: NORME FONDAMENTALI	Pag.	22
5.1	Norme di tutela generale	Pag.	22
5.2	Commissione	Pag.	25
5.3	Modifica di piani regolatori all'interno dell'Area Naturale Protetta	Pag.	26
5.4	Destinazione d'uso dei fabbricati demaniali di Cà Piombino e Tor- giovannetti	Pag.	26
5.5	Norme specifiche per le aree omogenee	Pag.	26

## **TAVOLE IN ALLEGATO**

1.	CONFRONTO TRA LE PERIMETRAZIONI: L.R. 03/03/95 N. 9 E PIANO DEL PARCO SCALA 1:25.000
2.	PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DEL PARCO DEL MONTE SUBASIO SCALA 1:25.000
3.	CARTA DELLE EMERGENZE SU BASE GEOBOTANICA SCALA 1:25.000
4.	ZONIZZAZIONE SU BASE FAUNISTICA SCALA 1:25.000
5.	CARTA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE SCALA 1:25.000

**1. PREMESSA**

- Il Piano dell'Area Naturale Protetta del Monte Subasio è stato redatto in base a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 3 Marzo 1995, n. 9 in adeguamento alla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 ed alla Legge 8 Giugno 1990, n. 142.
- Il presente Piano dell'Area Naturale Protetta integra la pianificazione urbanistica dei comuni di Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina, modifica ed integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto.
- Il Piano è integrato dal Regolamento dell'Area Naturale Protetta che meglio definisce e specifica i criteri di gestione dell'Area e l'esercizio delle attività consentite oltre a quanto stabilito con la L.R. 3 Marzo 1995, n. 9.
- Il Piano è approvato dalla Giunta Provinciale, in via definitiva, previo parere del Comitato consultivo regionale per il territorio.
- Il Piano può essere modificato, su iniziativa dell'Ente Parco o su proposta di uno dei Comuni territorialmente interessati, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.
- Il Piano deve essere sottoposto ad esame di aggiornamento almeno ogni tre anni.

L'attuale versione del Piano dell'Area Naturale Protetta del Monte Subasio tiene conto delle osservazioni emerse in Partecipazione e che l'Ente Parco ha ritenuto opportuno accogliere.

## 2. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA STABILITA DALLA LEGGE ISTITUTIVA

Il presente Piano dell'Area Naturale Protetta, sentito il parere degli Enti territoriali, delle Associazioni di categoria, dei proprietari dei terreni interessati, in accordo con quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della L.R. 3 Marzo 1995, n. 9, propone la modifica della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva.

La nuova perimetrazione proposta è quella riportata nella **Tavola 1** allegata in cui è messa a confronto con la confinazione precedentemente stabilita per legge.

Come è possibile evincere dalla tabella e dai grafici di seguito riportati vengono messe a confronto le superfici delle aree comprese nella vecchia e nella nuova perimetrazione proposta divise per comune di appartenenza:

	Superficie secondo L.R. 1995/9	Superficie secondo confinazione proposta	$\Delta\%$
Assisi	5.676 Ha	5.547,60	- 2,3 %
Nocera Umbra	771 Ha	738,93	- 4,2 %
Spello	631 Ha	519,4	- 17,7 %
Valtopina	245 Ha	<b>371,23</b>	+ 52 %
T o t a l e	7.323 Ha	<b>7.177,16</b>	- 2 %

La variazione percentuale rientra abbondantemente nei limiti massimi (-5%) previsti dall'art. 4 del D.C.R. n. 61/97 "Piano delle aree naturali protette".

Con D.G.R. 1310/2001 sono state ritenute congrue le modifiche proposte dal Piano rispetto alla Legge regionale del 03/03/95 n.9 relative:

- allo stralcio delle aree:
  - Monte Cupacci e Monte Fasano
  - Alta valle del Rio Vallecchia a nord della Rocca di Postignano, Comune di Nocera Umbra

## *PARCO DEL MONTE SUBASIO*

- Alla inclusione delle aree:
  - Della Madonna di Copernieri, Comune di Spello
  - Di Colfulignato, Comune di Valtopina.

Inoltre, in base a successivi incontri a chiarimento delle scelte in ordine alla perimetrazione avuti tra le amministrazioni competenti e i tecnici incaricati della redazione del Piano si è stabilito:

- di escludere dall'area parco le aree:
  - Fosso Tescio in prossimità del comune di Assisi,
  - Fosso dell'Anna e mulino Valentini nel Comune di Valtopina;
  - M. Pietrolungo, Comune di Spello;
  - una porzione di territorio in prossimità della Macchia di Pale, Comune di Spello mantenendo all'interno dell'area protetta, rispetto alla precedente proposta valutata dal D.G.R. 1310/2001, la zona vincolata dai S.I.C.;
  - Sant'Onofrio, Comune di Assisi;
- Ed inoltre di inserire le aree l'area di Lanciano, Comune di Nocera Umbra;

### **3. CRITERI ADOTTATI PER LA SUDDIVISIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA IN ZONE OMOGENEE**

L'Art. 12 della L.R. 3 Marzo 1995, n. 9 prevede che l'Area Naturale Protetta debba essere suddivisa, analogamente a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394, in zone omogenee da sottoporre a diverso grado di tutela e conservazione.

I criteri adottati per operare tale suddivisione sono stati quelli previsti e riconducibili ad analisi territoriale delle valenze ambientali e storico-culturali condotte sul territorio interessato dalla istituzione dell'Area Naturale Protetta.

In particolare la suddivisione del territorio dell'Area Naturale Protetta in zone omogenee è stata ottenuta conciliando le indicazioni emerse dalle relazioni ed elaborati cartografici prodotti dagli Esperti che hanno condotto le ricerche sui tematismi relativi alle caratteristiche:

- geobotaniche
- faunistiche
- geologiche

ed in base alle valenze storico-culturali presenti nell'Area stessa.

#### **3.1 Zonizzazione su base geobotanica**

La zonizzazione su base geobotanica è stata effettuata in relazione agli studi condotti dal Prof. Ettore Orsomando e dal Dr. Andrea Catorci del Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell'Università di Camerino che hanno collaborato alla redazione del presente Piano. Una descrizione dettagliata ed esaustiva degli argomenti trattati nel presente paragrafo è riportata nel *Rapporto di Sintesi* del

1993 e nelle *Note Esplicative con aspetti ambientali* che accompagnano la “Carta della vegetazione del Parco Regionale del Monte Subasio” redatta dagli stessi Autori per la Comunità Montana “Monte Subasio”.

Per l’individuazione delle zone di maggior pregio geobotanico, oltre alle carte della vegetazione attuale e potenziale, sono stati utilizzati alcuni parametri che consentono di evidenziare la “qualità” geobotanica del territorio.

Tra i parametri più significativi presi in considerazione figurano:

- grado di naturalità dell’area valutato in funzione della presenza di fitocenosi climax o prossime al climax, dello stato di conservazione delle comunità vegetali, della presenza di infrastrutture, opera dell’attività umana, che ne riducono la naturalità;
- aspetti geomorfologici particolarmente influenti sulla flora, sulla vegetazione e, soprattutto, sul paesaggio vegetale;
- importanza ecologica, fitogeografica e fitosociologica delle cenosi boschive e pascolive, specialmente in riferimento alla distribuzione regionale ed appenninica;
- presenza di elementi di pregio ambientale, quali lembi boschivi di alto fusto con alberi secolari, formazioni forestali omogenee, diversità e ricchezza biologica, ecc.;
- diffusione di specie vegetali endemiche, rare o di particolare significato fitogeografico per il Parco e per l’intera formazione appenninica.

Utilizzando i criteri sopra elencati è stato possibile individuare dieci aree di interesse geobotanico ricadenti, in tutto o in parte, all’interno della confinazione dell’Area Parco proposta con il presente Piano.

Le suddette aree sono di seguito brevemente descritte seguendo l’ordine geografico nord-sud:



1. *Colli Selvalonga – Il Monte*

E' una delle aree boscate più estese del Parco, che si contraddistingue anche per una notevole "diversità ecologica". L'area, compresa tra Bandita Cilleni, Monte Banditella e Colfulignato, è compresa per circa un terzo nel demanio regionale.

2. *Fossi Marchetto – Cavaliero*

Si tratta di un'area situata a nord-est del Subasio che presenta piccole forme di notevole valore paesaggistico.

E' ricoperta da boschi di carpino nero, da cenosi miste di roverella e cerro e, in prossimità di Ponte Cavaliero, da una cerreta di alto fusto di particolare valore naturalistico.

3. *Le Piagge*

La zona, situata in prossimità della strada Assisi-Armenzano, è caratterizzata dalla presenza di pascoli camefitici, che sono tra i più rappresentativi del Parco, nonché dalla presenza di boschetti di carpino nero. Riveste un discreto valore panoramico.

4. *Il Macchione*

Interessa un'area interamente compresa nel demanio regionale nel settore del versante settentrionale del Subasio posto a 900-1200 m di altitudine.

Racchiude la faggeta più vasta e meglio conservata all'interno dell'Area Naturale Protetta.

5. *Eremo delle Carceri*

Comprende uno dei più importanti lembi di lecceta di alto fusto dell'Umbria. Al grande valore geobotanico di questo ambito si aggiunge quello storico-architettonico del Santuario francescano.

6. *Cime dei Monti Subasio – Civitelle – La Sermolla*

Si tratta di un'area che, dal punto di vista vegetazionale, si distingue per la presenza di pascoli xerici e pascoli mesofili e semimesofili. Rappresenta l'ambito più spiccatamente montano del Parco ed è in parte compresa nel demanio regionale. Dell'area, di notevole interesse geobotanico, fa parte anche la faggeta della Macchia di Pale, posta però fuori del confine dell'Area Parco.

7. *Fosso del Vettoio*

La zona, posta al confine dell'Area Parco a nord della Macchia di Pale è ricoperta da boschi di carpino nero ben conservati. Ricade quasi totalmente nel demanio regionale.

8. *Fosso dell'Anna*

Interessa un piccolo tratto del fosso posto ad Ovest dell'abitato di Marco Frate ed è caratterizzato dalla presenza di un sistema calanchivo con pascoli camefitici di notevole valore naturalistico e paesaggistico, circondati da boschi di carpino nero, roverella e cerro e, attorno al Mulino di Valentino, manufatto di notevole valore storico-culturale, di cerro e carpino nero.

9. *Sasso Rosso*

L'area si estende su una zona rocciosa calcarea ricoperta da una lecceta arbustiva molto fitta e di notevole interesse fitogeografico. L'ambito, quasi interamente compreso nel demanio regionale, assume un eccezionale valore paesaggistico per la copertura vegetale e per le caratteristiche geomorfologiche.

10. *Il Macchione di Collepino*

Comprende un costone posto tra Collepino e Madonna della Spella ricoperto da un querceto di roverella ben conservato. All'interno dell'area ricade il nucleo di S. Silvestro, centro di notevole interesse storico fondato nell'anno 1000.

Sulla base delle emergenze di interesse geobotanico sopra elencate è stata redatta, a cura del Prof. Ettore Orsomando e del Dr. Andrea Catorci del Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell'Università di Camerino, la "Carta delle emergenze geobotaniche" allegata al presente Piano.

Gli Autori hanno suddiviso l'Area, in base alla naturalità delle emergenze rilevate, al loro valore paesaggistico, per le caratteristiche geomorfologiche complessive, in "Zone" da sottoporre a diverso grado di tutela e conservazione.

Le aree sono indicate come:

Zona A      *Ambiente naturale*

Zona B      *Ambiente seminaturale*

Zona C      *Ambiente agrario*

La carta è stata riprodotta così come fornita dagli Autori e riporta per intero le zone omogenee da questi individuate e che, a volte, si estendono anche oltre i confini proposti con l'attuale Piano dell'Area Naturale Protetta.

**3.2 Zonizzazione su base faunistica**

Gli elementi utilizzati per l'elaborazione della presente proposta di zonizzazione sono stati descritti nel “*Rapporto di sintesi*” presentato nella precedente fase del lavoro commissionato dalla Comunità Montana per la redazione del “Piano di Conservazione e Sviluppo” del Parco del Monte Subasio.

La suddivisione dell'Area Parco in zone omogenee in base alle emergenze e potenzialità faunistiche è stata elaborata dal Dr. Mauro Magrini dello Studio Oikos di Spoleto seguendo una procedura per la raccolta dei dati di base consistita in tre fasi principali:

- ricerca ed analisi bibliografica;
- raccolta di informazioni presso fonti di provata attendibilità;
- sopralluoghi per acquisizione di nuovi dati e per la verifica di quelli derivanti dalle fonti informative.

Sulla base degli elementi acquisiti è stato possibile formulare una ipotesi di zonizzazione che suddivide l'Area Parco in:

Zone A            *notevole interesse faunistico*

Zone B            *rilevante interesse faunistico*

e che si distinguono dal resto dell'Area Naturale Protetta che deve pertanto essere classificata come zona di *normale interesse faunistico*.

In considerazione del fatto che le conoscenze sul popolamento animale dell'area in oggetto non possono essere considerate esaurienti per una zonizzazione definitiva, va sottolineato che altri settori, oltre a quelli qui definiti, potrebbero successivamente rivelarsi meritevoli di appartenere alle due citate categorie. In particolare andranno debitamente analizzate le caratteristiche faunistiche dei corsi d'acqua, allo scopo di definire gli ambiti di maggior pregio da sottoporre a particolare tutela.

Le Zone A e B sono state selezionate tenendo conto di:

- presenze faunistiche di particolare interesse in esse rilevate;
- presenze faunistiche di particolare interesse rilevate nell'area Parco in genere e per le quali le zone individuate rappresentano settori ad habitat idoneo, presumibilmente già utilizzate dalle stesse;
- presenze faunistiche potenziali, di interesse specifico, per le quali l'area presenta particolari condizioni idonee, anche esclusive rispetto a tutto il territorio del Parco.

Le aree selezionate sono le seguenti:

Zone A

*A1* "Le Ripe" ettari 710 circa

In essa è accertata la presenza della Starna e quella del Lupo. Le caratteristiche di esposizione, altitudine e copertura boschiva risultano particolarmente adatte per l'Astore, specie rilevata nel territorio del Parco e che, presumibilmente, potrebbe essere già attualmente legata proprio a questo settore.

*A2* "Sasso Rosso" ettari 185 circa

Le emergenze calcaree presenti, pur di modesta entità, sono le più consistenti di tutto il territorio del Parco e costituiscono sito di nidificazione idoneo per specie di rapaci diurni e notturni, nello specifico del Falco Pellegrino, Lanario, Gufo reale; una particolare tutela dell'ambito potrebbe consentire almeno ad una di tali specie di insediarsi stabilmente.

*A3* “*Poggio Caselle*” ettari 70 circa

L'esteso arbusteto dalla particolare composizione floristica è ambito idoneo per alcune specie di silvidi (es. Sterpazzolina, Magnanina) poco diffuse nel territorio regionale, ed inoltre un buon territorio di caccia/alimentazione per il Biancone ed il Lanario; le caratteristiche di ecotono conferiscono valenza per il Capriolo.

*Zone B*

*B1* “*Monte Subasio*” ettari 2.450 circa

Riveste un interesse faunistico di carattere generale per gran parte delle specie attualmente presenti; è inoltre un ambito idoneo per la presenza della Coturnice, dell'Aquila reale (come esteso territorio di caccia/alimentazione) nonché di Cervo e Capriolo.

*B2* “*Bandita Cilleni*” ettari 1.470 circa

Riveste un interesse faunistico di carattere generale ed è forse uno dei settori più adatti alla reintroduzione di ungulati autoctoni e della Starna.

Le caratteristiche di antropizzazione del territorio del parco in generale, ed in particolare anche di settori inclusi nelle Zone B individuate, inducono a ritenere possibili deroghe esclusivamente rivolte alle tradizionali attività produttive, comunque in compatibilità con gli interessi faunistici di ciascuna zona.

### **3.3 Zonizzazione su base geologica**

Una trattazione completa delle emergenze di natura geologica rilevate all'interno dell'Area Parco e nelle zone immediatamente contigue, è stata effettuata e riportata nel lavoro di Analisi e nel "*Rapporto di Sintesi*" facente parte del materiale elaborato per la Comunità Montana "Monte Subasio" nella fase di studio preliminare, propedeutica alla elaborazione del presente Piano dell'Area Naturale Protetta.

Vengono qui riportate e sinteticamente descritte le principali emergenze rilevate e che sono state successivamente indicate nella cartografia allegata.

#### ***Manifestazioni di natura carsica (A e B)***

Senza dubbio gli aspetti legati ai processi di dissoluzione delle rocce calcaree, ad opera delle acque di infiltrazione, costituiscono l'elemento geologico scientificamente e turisticamente più noto dell'intero territorio del Parco del Monte Subasio.

Si possono distinguere tali fenomeni in due gruppi principali:

- A. Manifestazioni carsiche di tipo superficiale (doline, vallecicole, ecc.)
- B. Cavità sotterranee di vario tipo (grotte, pozzi, cunicoli, ecc.).

*A. Fenomeni carsici superficiali*

Sulla sommità del massiccio sono presenti numerose “doline” tra cui la principale, per estensione e profondità, è il Mortaro grande, appena ad oriente di M. Civitelle. Accanto a questa è presente un'altra dolina, il Mortaiolo, di dimensioni molto minori.

Di notevole estensione è anche il Mortaro delle Troscie, posto tra Monte Subasio e Monte Civitelle.

In prossimità della vetta del Monte Subasio sono presenti inoltre due doline minori, una a ciotola, Fossa Cieca, ed una a piatto, Fossa Rotonda, le cui parti più depresse sono state impermeabilizzate per la raccolta delle acque piovane utilizzate per l'abbeverata del bestiame.

Per tale motivo la valenza di queste due ultime doline è senz'altro minore a causa degli interventi subiti.

Spostandosi verso meridione, nei pressi di Monte Pietrolungo, è presente una piccola dolina a piatto, denominata Il Lago, di un certo interesse in quanto sul suo fondo è temporaneamente presente un piccolo specchio d'acqua.

Oltre alle doline, la sommità del Monte Subasio è interessata da numerose altre depressioni, variabili per estensione e profondità che, nel complesso, testimoniano la diffusione del carsismo sul Massiccio.

Caratteristica è la depressione di Vallonica presente alla testata del Fosso delle Carceri.



*B. Cavità sotterranee*

La quasi totalità delle cavità carsiche presenti sul massiccio è concentrata in una zona piuttosto ristretta, cioè nel settore ad occidente e a WNW della sommità del Monte Subasio.

L'accesso alla maggior parte di esse è posto, inoltre, o in prossimità di sentieri o nelle vicinanze di luoghi caratteristici.

La principale di tali grotte è la 32 U/PG (Grotta del Subasio), ubicata in vicinanza del sentiero che conduce all'Eremo delle Carceri.

Lungo il Fosso delle Carceri sono presenti tre cavità 184 U/PG, 185 U/PG (Pozzi di S. Angelo in Panzo I e II) e 188 U/PG (Grotta del Beato Leone) che probabilmente ha una componente artificiale.

A monte di queste cavità, nei pressi del Rifugio di Vallonica è presente la grotta n. 102 U/PG (Pozzetto di Vallonica), ed alla sommità del versante nord-orientale, nella località Stazzarelli (quota 1.180 m s.l.m. circa) è stata recentemente individuata dal Gruppo Speleologico del C.A.I. di Perugia una nuova cavità non ancora inserita nel Catasto Speleologico della Regione dell'Umbria.

***Fenomeni di erosione accelerata (C)***

Fosso dell'Anna

Il tratto del corso d'acqua che si pone in evidenza, va dalla sua testata, ad oriente di Armenzano, alla confluenza con il Fosso delle Santelle.

L'elemento principale che fa di quest'area un'emergenza, è quello geomorfologico per la presenza di fenomeni erosivi accelerati, sull'alveo e sulle sponde, di dimensioni ed estensione notevoli.

Complessivamente i fenomeni erosivi presenti conferiscono al paesaggio elementi di notevole interesse anche considerando il contrasto esistente con le aree circostanti a litologia prevalentemente calcarea.

***Fenomeni geomorfologici, serie stratigrafica (D)***

Si manifestano prevalentemente lungo le valli scavate dal Fiume Tescio, il Fosso delle Carceri ed il Fosso Renaro.

Valle del Fiume Tescio tra Ponte S. Croce e Molino di Costa di Trex

Lungo questo tratto la valle si presenta molto stretta e incisa nelle formazioni attraversate assumendo localmente i caratteri di una forra.

Per l'affioramento continuo delle formazioni calcaree attraversate ed erose dal fiume, per l'asprezza complessiva acquisita dal paesaggio, tale area, oltre ad essere interessante dal punto di vista prettamente turistico, consente osservazioni di carattere stratigrafico e geomorfologico.

Fosso delle Carceri

Il Fosso delle Carceri è una delle principali incisioni presenti sul versante occidentale del Monte Subasio e si evidenzia, oltre che per la sua profondità e l'elevata pendenza dei versanti opposti, anche per la ricchezza e la varietà delle forme geologiche che vi si possono riscontrare.

Il Fosso delle Carceri si caratterizza, inoltre, per la presenza lungo le sue sponde di cavità e grotte di origine carsica, come una delle zone più significative dal punto di vista geomorfologico-paesaggistico e geologico.

*Affioramenti rocciosi (E)*

L'area del Parco del Monte Subasio, ed in particolare il massiccio calcareo vero e proprio, per i caratteri geostrutturali, idrogeologici e morfologici che possiede, presenta pochi esempi e di modesta entità, di affioramenti rocciosi in evidenza rispetto al territorio circostante, quali rupi, speroni, creste, ecc.

Tali affioramenti, di valore relativo al Parco del Monte Subasio e non assoluto, si evidenziano soprattutto per la loro localizzazione lungo percorsi caratteristici o nelle vicinanze di luoghi interessanti.

Se ne registrano numerosi e con una certa continuità lungo il corso del Fiume Tescio e lungo quello del Fosso Renaro, come precedentemente descritto.

Per quanto riguarda gli affioramenti isolati, possono essere segnalati quelli di Sasso Piano e di Sasso Rosso.

Il primo è costituito da una estesa e sottile fascia tra il Fosso delle Carceri ed il Fosso Rosceto.

E' rappresentato da una rupe con parete verticale in cui affiora la formazione della Maiolica, con strati complessivamente sub-orizzontali, e con la sommità piana che si raccorda ai prati soprastanti.

Il Sasso Piano è ubicato immediatamente a monte della principale grotta del M. Subasio (denominata Grotta del Subasio) e lungo l'importante sentiero diretto all'Eremo delle Carceri.

La caratteristica principale del Sasso Rosso è la sua forma, perfettamente isolata e rilevata rispetto all'area circostante, determinata dalle caratteristiche litologico-strutturali e dai fenomeni di erosione agenti.

#### 4. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DELL'AREA NATURALE PROTETTA IN ZONE OMOGENEE

Dalla sovrapposizione delle carte precedentemente descritte (interesse geobotanico, faunistico e geologico) e tenendo conto delle emergenze storico-culturali presenti sul territorio, è stata ricavata la suddivisione del territorio interessato in zone omogenee assegnando maggior valore ambientale e naturalistico alle aree in cui si sovrappongono maggiormente i tematismi elencati. La zonizzazione che emerge da tale sovrapposizione è però condizionata dalla divisione del territorio interessato, così come individuata dall'art. 7, comma 1, a della L.R. 95/9.

Pertanto, in conformità con quanto previsto dall'art. 20, comma 3 della stessa L.R., sono state inserite nelle Zone 1 le Aree in cui si ritiene prevalente la protezione ambientale (eventuali aree A e B) e nella zona 2 le Aree più periferiche ed antropizzate (C e D).

A tal fine si è deciso di escludere l'istituzione di Zone A, "*Riserve integrali*", nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, in quanto l'intera area risulta interessata da profondi e significativi interventi antropici che, nel corso dei secoli, ne hanno profondamente alterato la naturalità, pur avendo contribuito alla conservazione di un ambiente paesaggisticamente e culturalmente di elevato significato.

Pertanto, nelle Aree 1 della L.R. 1995/9, che insistevano quasi per intero sul demanio regionale, il presente Piano prevede l'istituzione di Zone B, "*Riserve generali – orientate*".

Nel resto del territorio, indicato come Area 2 dalla L.R. 1995/9, sono state inserite le Zone C, "*Aree di protezione*" e D, "*Aree di promozione economica e sociale*".

## *PARCO DEL MONTE SUBASIO*

Nelle Zone D sono state inserite le aree urbanizzate e, come previsto dall'art. 12, comma 3 della L.R. 199/9, le aree di completamento ed espansione previste dallo strumento urbanistico generale.

La suddivisione del territorio dell'Area Naturale Protetta in zone omogenee è cartograficamente rappresentata nella planimetria allegata al presente Piano.

## **5. REGOLAMENTO: NORME FONDAMENTALI**

Prima di procedere alla descrizione delle norme di tutela previste dal presente regolamento, si precisa che, al fine di evitare eventuali disagi che potrebbero essere avvertiti in ordine a questioni di carattere urbanistico ed edilizio, si prevede la presenza di un rappresentante del Parco all'interno delle stesse commissioni edilizie dei comuni che vi partecipano.

Tale rappresentante esperto di questioni di carattere ambientale potrà anche essere individuato all'interno della stessa composizione delle commissioni edilizie.

### **5.1 Norme di tutela generale**

Su tutto il territorio dell'Area protetta verrà rispettata l'applicazione dei principi regolamentari descritti dall'art. 15 della L.R. 95/9 ed in particolare è vietata:

#### *a. L'attività venatoria*

Possono, comunque, essere previsti eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi a scopo di studio e di ricerca nonché per ricomporre equilibri ecologici.

Ai trasgressori dovranno essere applicate anche le sanzioni di cui alla L.R. 17.5.94 n. 14.

Prelievi ed abbattimenti dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente e dovranno essere attuati da suo personale o da persone da questo appositamente autorizzate.

- b. *L'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali o di fossili mediante escavazione o asportazione forzata*

Per la coltivazione di cave esistenti con concessioni rilasciate prima dell'istituzione dell'A.N.P. si sottolinea che in base all'art. 5, comma 2, L.R. n.2 del 12.01.2000 è assolutamente vietato l'esercizio dell'attività estrattiva nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali, in quanto sono previsti solo interventi di recupero ambientale.

Infatti, su tutto il territorio del Parco dovrà essere vietata l'apertura e la coltivazione di cave e miniere, nonché lo sfruttamento di quelle esistenti, salvo deroghe per cave attualmente in esercizio produttivo/estrattivo per straordinarie esigenze legate al restauro ed alla manutenzione straordinaria di edifici di valore storico e, comunque, previa autorizzazione da parte della Regione.

All'interno delle Aree Naturali Protette dovranno essere consentiti solo gli interventi di reinserimento ambientale di aree di cava e gli eventuali materiali provenienti dagli scavi di modellamento dovranno essere reimpiegati nell'ambito dell'intervento stesso; tali lavori potranno essere autorizzati previo nulla osta dell'Amministrazione regionale, del Gestore del Parco ed a seguito di valutazione tecnica di specifico progetto.

Nel caso specifico del Parco del Monte Subasio è inoltre prevista:

- c. *Limitazione del traffico veicolare sulla strada sommitale Collepino-Assisi (modificato con deliberazione n. 662 del 28/12/2007 della Provincia di Perugia e presa d'atto Deliberazione Assemblea Consortile n.5 del 22/02/2008)*

Per un periodo sperimentale della durata di quattro anni il traffico veicolare sulla strada sommitale Collepino-Assisi verrà consentito solamente nelle ore diurne, fatta motivata eccezione per determinate giornate per le quali potrà essere prevista, mediante atti adottati dal soggetto gestore, anche l'apertura notturna. Analogamente potranno essere individuate le situazioni che, per motivi di

sicurezza o per lo svolgersi di iniziative e manifestazioni, comporteranno anche la chiusura diurna della strada sommitale. La regolamentazione verrà attuata mediante barriere poste in località Carceri e Baita, con orario di chiusura definito in funzione della stagione.

Resta inteso che l'accesso è consentito ai mezzi di pubblica utilità. Al termine del periodo sperimentale si procederà ad una verifica di quanto attuato e all'adozione di scelte definitive riguardanti anche un eventuale specifica regolamentazione per il tratto Stazzi-Madonna della Spella, in relazione al quale potranno essere nel frattempo sperimentate limitazioni temporanee, motivatamente decise dall'Ente Gestore, per un migliore fruizione del patrimonio ambientale, realizzate attraverso l'apposizione di opportuna segnaletica.

( ABROGATO: Il traffico veicolare sulla strada sommitale Collepino-Assisi non dovrà essere consentito nel tratto Madonna della Spella fino a Stazzi se non per motivi di servizio o a mezzi autorizzati dall'Ente Gestore.

Nel tratto La Baita-Madonna della Spella e dalle Carceri agli Stazzi dovranno essere installate delle barriere per consentire il traffico solamente nelle ore diurne.)

In particolare relativamente alla mobilità, si sottolinea che:

l'accesso pedonale e la circolazione del pubblico nel territorio del Parco dovranno essere articolati in relazione alla zonizzazione del Parco stesso.

Nella zona classificata B dal Piano del Parco l'accesso del pubblico potrà essere libero, fatto salvo il rispetto delle norme comportamentali previste dal Regolamento. In tali zone dovranno essere consentite le attività sportive compatibili con il contesto naturale dei luoghi, nel rispetto dell'ambiente e delle norme contenute nel Regolamento.

Nelle Aree di protezione C e nelle Aree di promozione economica e sociale D l'accesso del pubblico potrà essere libero, fatto salvo il rispetto delle norme comportamentali previste dal Regolamento.

Su tutto il territorio del Parco potrà essere consentito accedere con bicicletta esclusivamente lungo i sentieri e lungo le strade silvo-pastorali, oltre che sulla viabilità statale, provinciale, comunale e vicinale; inoltre potrà essere consentito



l'escursionismo a cavallo nelle zone di protezione C e di promozione economica e sociale D e nelle zone di riserva generale orientata B, esclusivamente nei percorsi e nelle aree appositamente individuati e segnalati dal Gestore del Parco.

Il Gestore del Parco dovrà favorire l'accesso dei disabili, dei portatori di handicap e degli anziani attraverso la predisposizione di percorsi e di strutture idonee in cui siano state rimosse le barriere architettoniche.

Inoltre, si sottolinea che su tutto il territorio del Parco dovranno essere vietate le attività di motocross e di autocross e dovrà, altresì, essere inibito il percorso fuori strada con mezzi motorizzati. Potranno essere impiegati mezzi cingolati esclusivamente per la manutenzione a cura o dietro autorizzazione del Gestore del Parco.

Nelle zone B e C, dovrà essere consentito, oltre che l'accesso ai proprietari, l'uso di mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali, per compiti di sorveglianza, di soccorso, di protezione civile, per il rifornimento e la gestione dei rifugi e per gli interventi destinati alla difesa del suolo e alla tutela dell'ambiente.

Nelle Aree di promozione economica e sociale, zone D, potrà essere consentito l'uso di mezzi motorizzati di ogni tipo purché esercitato nelle strade rotabili.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Gestore del Parco potrà richiedere al soggetto competente sulla gestione della strada limitazioni o impedimenti alla circolazione.

Il Gestore del Parco dovrà favorire le iniziative volte all'utilizzazione dei mezzi collettivi di trasporto, privilegiando quelli ecologicamente compatibili.

L'accesso a particolari zone delimitate con apposite tabelle, potrà essere temporaneamente vietato con provvedimento del Gestore del Parco per fini selvicolturali, naturalistici, di sicurezza e gestionali.)

## **5.2 Commissione**

L'Ente Parco, entro 3 mesi dall'approvazione del Piano, dovrà istituire una commissione di esperti, formata da tecnici specializzati nella progettazione e gestione di Aree Naturali Protette, di cui faranno parte funzionari degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comuni e Comunità Montana) per l'esame dei progetti previsti dall'art. 10 comma 4 della L.R. 95/9.

### **5.3 Modifica di piani regolatori all'interno dell'Area Naturale Protetta**

Nelle Zone D, nei centri minori, nuclei abitati sparsi, aggregati rurali e altri edifici isolati compresi all'interno dell'Area Protetta, valgono le norme previste dallo strumento urbanistico generale dei rispettivi comuni.

Per quanto attiene alle procedure previste dall'art. 12, comma 8 della L.R. 3 Marzo 1995 n. 9 relative all'istanza di un Comune di modifica di P.R.G. all'interno dell'Area Naturale Protetta, il parere del Soggetto gestore si riferisce sia alla parte strutturale che a quella operativa dei lavori di cui alla L.R. n. 31/97, con l'esclusione degli strumenti attuativi.

### **5.4 Destinazione d'uso dei fabbricati demaniali di Cà Piombino e Torgiovannetti**

I fabbricati di proprietà demaniale, già ristrutturati, ubicati in Località Cà Piombino e Torgiovannetti, vengono destinati ai seguenti usi:

- Cà Piombino: sede provvisoria del Consorzio Obbligatorio Parco del Monte Subasio
- Torgiovanetti: sede per Associazioni operanti nel territorio del Parco.

## **5.5 Norme specifiche per le aree omogenee**

### Zone B – Area dell’ambiente seminaturale: “Riserve generali-orientate”

Scopo principale dell’attività gestionale è quello di offrire ai visitatori una veduta ottimale delle risorse naturali proprie di queste zone.

Sono consentite:

- Circolazione e sosta pedonali, ippiche e di mountain bike su percorsi obbligati.
- Accensione di fuochi, esclusivamente nei siti e tempi consentiti: l’accensione di fuochi ivi compresi i fuochi di artificio deve essere generalmente vietata in qualsiasi periodo dell’anno e su tutto il territorio del Parco, fatto salvo che per le aree debitamente indicate dal Gestore del Parco:
  - a) le aree destinate ad attrezzature per il turismo all’aria aperta, dove viene regolamentato l’uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri da barbecue;
  - b) in prossimità delle zone residenziali, in occasione di feste agricole e religiose, manifestazioni pubbliche e tradizionali, previa individuazione del sito da parte dei vigili del fuoco e autorizzazione del Gestore del Parco.

Inoltre, durante l’accensione di fuochi è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

L'accensione deve essere *“regolamentata nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi”*(art. 15 L. 9/95).

- Pratiche colturali ordinarie, purché compatibili con le peculiarità genetiche e morfologiche dei luoghi e tali da non modificare le forme del suolo ed il paesaggio agrario.

Gli interventi relativi al settore agricolo e le trasformazioni colturali dovranno essere coerenti con il Piano di Sviluppo rurale nonché con le normative in materia, privilegiando le misure agroambientali.

- Le attività agricole potranno essere condotte nei terreni e nelle aree ad esse attualmente destinate, con il fine primario di incentivare le tradizionali tipologie di produzione agricola nel rispetto del paesaggio, nonché per avviare e consolidare le produzioni agricole e zootecniche biologiche;

Il Gestore del Parco dovrà favorire e promuovere la multifunzionalità delle imprese agricole e la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso pratiche e tecniche biologiche.

In attesa della riconversione delle tecniche colturali verso forme ecologicamente sostenibili secondo i disciplinari dell'agricoltura biologica, potrà essere consentito l'uso di fertilizzanti di sintesi secondo il codice di buona pratica agronomica, previa autorizzazione del gestore del Parco.

- Le attività pastorali e zootecniche potranno essere consentite esclusivamente ai residenti nei comuni del Parco e condotte secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parco con apposito disciplinare.

Per la transumanza devono essere previste specifiche autorizzazioni da parte del gestore del Parco.

- Installazioni di gasdotti, acquedotti ed elettrodotti, le cui dimensioni ed ubicazioni non comportino alterazioni del paesaggio ed interruzioni delle biocenosi e comunque con l'obbligo del ripristino delle condizioni iniziali, a

lavori ultimati. Gli elettrodotti, nelle zone non boscate, dovranno essere sempre interrati per non alterare visivamente la fisionomia del paesaggio.

L'Ente Parco valuterà l'effettiva realizzabilità ed economicità dell'intervento attraverso la Commissione e favorirà l'interramento o la mitigazione degli elettrodotti già esistenti.

- Sistemazione di postazioni per l'osservazione di animali selvatici solo su espressa autorizzazione dell'Ente gestore.
- Utilizzazioni forestali: tutte le aree boscate di proprietà pubblica e privata ricomprese nel territorio del Parco, tutte le attività forestali e la stessa gestione e utilizzazione del patrimonio forestale dovranno essere sottoposte agli indirizzi del Piano Forestale Regionale ed alla vigente normativa in materia.

Entro un anno, il soggetto Gestore del Parco dovrà redigere specifico piano di settore forestale per l'area del parco. Il Piano, finalizzato a garantire la conservazione, la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale, avrà validità decennale ed sarà aggiornabile con il piano dell'area.

Il piano di settore, tenuto conto della zonizzazione del parco e dei diritti d'uso civico, dovrà individuare, disciplinandone le attività consentite, i seguenti tipi colturali:

- a) Boschi di primario interesse naturalistico;
- b) Boschi a prevalente funzione protettiva;
- c) Boschi a funzione multipla, distinti in cedui, fustaie e fustaie transitorie, fustaie di origine artificiale, cedui in conversione, cedui da avviare all'alto fusto, Boschi di neoformazione;
- d) Boschi soggetti ad uso ricreativo intensivo;
- e) Boschi in cui sono necessari interventi di ricostituzione boschivi;
- f) Impianti di arboricoltura da legno;
- g) Vegetazione ripariale;

- h) Superfici idonee per la realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura da legno;
- i) Superfici da rimboschire ai fini idrogeologici;
- j) Arbusteti e pascoli che è necessario mantenere ai fini ecologici e paesaggistici,
- k) Arbusteti da lasciare all'evoluzione naturale.

Il piano dovrà altresì definire le modalità ed i criteri per la redazione dei piani di gestione forestale aziendali ed interaziendali a cui devono adeguarsi anche quelli vigenti.

In attesa dell'efficacia del piano, ogni intervento nelle aree boscate dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Gestore del Parco che potrà vietarlo o imporre limiti e prescrizioni.

- Raccolta di legni secchi, frutti del bosco ed altri prodotti minori: è consentita la raccolta dei frasche e di rami secchi fino ad un diametro di 5 cm.  
La raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco potrà essere consentita, per motivi di ricerca scientifica e di studio, su autorizzazione nominativa dell'Ente Parco;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo: manutenzione e restauro naturalistico delle componenti ambientali, manutenzione delle strutture ed infrastrutture di servizio tramite tipologie che verranno opportunamente decise e approvate sui progetti esecutivi che saranno esaminati dalla Commissione istituita dal presente regolamento che dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei P.R.G. comunali nonché alle normative di salvaguardia e tutela dei nuclei storici e delle emergenze storiche-architettoniche presenti all'interno dell'area naturale protetta.
- Aree per pic-nic con installazioni sanitarie, tavoli, ecc., limitatamente alle aree prestabilite.

- Aree attrezzate di servizio già individuate da progetti in corso tesi a valorizzare le aree interessate.
- Interventi di tecnica biologica per la prevenzione di malattie del patrimonio boschivo e per il ripopolamento e la protezione della fauna caratteristica.
- Interventi di prevenzione nelle zone prevalentemente boscate contro gli incendi, da realizzarsi mediante opere e presidi che non siano in contrasto con gli altri divieti.
- Restauro e manutenzione dei manufatti esistenti, ampliamenti delle costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 8, comma 2, ovvero dall'art. 14 della L.R. 2 Settembre 1974, n. 53 così come modificato dalla L.R. 31/97 ed interventi di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457.

Tutti gli interventi dovranno garantire il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e delle caratteristiche del paesaggio, con l'impiego di materiali e magisteri tradizionali secondo le tecniche di bioarchitettura e secondo la vigente normativa in materia.

Al fine di garantire il rispetto tipologico suddetto, i Comuni che fanno parte del territorio del Parco dovranno prevedere, nei loro strumenti urbanistici generali norme per regolare gli interventi edilizi sugli edifici esistenti ispirati ai principi di seguito indicati:

- a) conservazione dell'impianto tipologico architettonico complessivo originario, nel sostanziale rispetto dell'assetto distributivo interno degli edifici;
- b) salvaguardia di tutti gli elementi di insieme e di dettaglio degli edifici, privilegiando il recupero conservativo dei manufatti;
- c) mantenimento e consolidamento dei solai e coperture in legno, laddove esistenti;

- d) mantenimento degli intonaci originali o riproposizione di nuovi intonaci con malta a base di calce, con tinte anch'esse a calce e terre naturali;
  - e) mantenimento dei paramenti murari a pietra a vista;
  - f) mantenimento e restauro degli infissi lignei originali e/o sostituzione dei vecchi sempre con i nuovi infissi esclusivamente in legno della stessa tipologia di quelli originali;
  - g) utilizzo e/o integrazione di coppi di recupero nel rifacimento delle coperture;
  - h) eliminazione degli elementi impropri dell'edificato storico (quali infissi in alluminio, intonaci plastici, elementi prefabbricati in cemento a vista, sporti di gronda in cemento, ecc.) negli interventi di recupero;
  - i) valorizzazione degli elementi architettonici decorativi in pietra, legno e/o cotto, nonché degli elementi architettonici tipici o che rivestano valore documentario di consuetudini e tradizioni locali.
- Costruzione di opere provvisorie per il consolidamento del terreno e l'imbrigliamento delle acque con tecniche di ingegneria naturalistica.
  - Ammodernamento delle infrastrutture esistenti purché ciò comporti modificazioni limitate dello stato del terreno e delle caratteristiche vegetazionali valutabili dalla Commissione.
  - Attività sportive: all'interno della A.N.P., il Gestore può organizzare lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali e promozionali, sempre che le stesse siano compatibili e attinenti alla tutela dell'ambiente e ad una sua corretta fruizione; può altresì autorizzare l'organizzazione delle suddette manifestazioni da parte di Enti o Associazioni sportive, ricreative, turistiche e naturalistiche, se la richiesta sarà stata inserita in un calendario che il Parco deve predisporre all'inizio di ogni anno. Non possono comunque essere svolte attività sportive ad elevato impatto ambientale, quali gare automobilistiche e motociclistiche o che comportino un eccessivo afflusso di



spettatori su superfici erbose o ambiti di particolare pregio naturalistico-ambientale.

Inoltre, su tutto il territorio del Parco, fatti salvi i divieti stabiliti nel presente Regolamento ed i limiti dallo stesso previsti per l'utilizzo e la fruizione del territorio, sono ammesse le attività sportive e ricreative compatibili con le finalità di tutela del Parco. Fra queste si indicano:

- a) escursionismo, volo libero, sci di fondo (da praticarsi lungo i percorsi appositamente individuati dal Gestore del Parco);
- b) escursionismo a cavallo e in bicicletta o con mezzi elettrici per portatori di handicap.

Le manifestazioni connesse agli sport dovranno essere autorizzate dagli Enti preposti previa acquisizione del parere del Gestore del Parco.

Dovrà essere competenza del Gestore del Parco definire sulla base delle rispettive caratteristiche territoriali, un elenco delle attività sportive che si ritengono compatibili con l'ambiente naturale del Parco.

- Costruzione di recinzioni: è consentito delimitare, in modo definitivo, appezzamenti di terreno ai soli fini zootecnici con dritti in legno e con interposti materiali adatti al tipo di allevamento, nonché impianti tartufigeni previsti dalle leggi regionali e impianti di coltivazioni arboree per la produzione di legno soggetti a finanziamenti pubblici, previa autorizzazione da parte del gestore del Parco. Le recinzioni, comprese quelle già esistenti, dovranno permettere il passaggio di sentieri segnalati dagli organi competenti (Comunità montana, CAI etc..). Le recinzioni temporanee, previa comunicazione indicante il periodo di riferimento, dovranno essere realizzate secondo modalità definite dal gestore del parco. I fabbricati residenziali potranno essere recintati per una superficie massima pari a quattro volte l'area di sedime del fabbricato e l'ente parco ne definisce le tipologie e le modalità costruttive.

Sono vietate:

- Attività venatoria: ai sensi della Legge 11/02/1992 n. 157, concernente “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e disciplina dell’attività venatoria”, all’interno del Parco dovrà essere assolutamente vietato ogni tipo di caccia, esercitata con ogni mezzo ed in qualsiasi forma. L’uccellazione, la raccolta e la distruzione delle uova, dei nidi e delle tane; la raccolta di uova, nidi e altro materiale riguardante la fauna può essere autorizzata dall’Ente Gestore solo per scopi scientifici e secondo le modalità dell’art. 4 della Legge 11/02/1992 n. 157.

Dovrà, comunque, essere vietata qualsiasi forma di cattura e disturbo di tutta la fauna e in particolare delle specie protette. Per tutte le zone dovranno valere le prescrizioni e divieti, come disciplinati dalla Legge 11.02.1992, n. 157, art. 21.

L’Ente Parco potrà autorizzare, in deroga al quanto suddetto, prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi a scopo di studio e di ricerca nonché per ricomporre equilibri ecologici.

Ai trasgressori dovranno essere applicate anche le sanzioni di cui alla L.R. 17.5.94 n. 14.

- Alterazione dello stato del terreno: non dovranno essere consentiti i movimenti di terra (sbancamenti, scavi, riporti, ecc.) che non siano strettamente necessari e specificatamente progettati nell’ambito di interventi od opere sottoposti, prima dell’approvazione, a valutazione tecnica da parte del Gestore del Parco. Qualsiasi movimento di terra dovrà essere valutato ed eventualmente approvato solo se accompagnato da atto d’obbligo che preveda il rimodellamento finale dei terreni e la loro stabilizzazione e sistemazione a verde, utilizzando criteri e specie vegetali coerenti con le caratteristiche dell’ecosistema naturale.

In ogni caso dovranno essere vietati movimenti di terra che interrompano per vari tratti la continuità del supporto geomorfologico o della vegetazione esistente e che costituiscano barriere per la circolazione delle acque superficiali e sotterranee o per la mobilità della fauna.

Dovranno essere vietati, senza possibilità di deroghe, l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali in genere; di reperti archeologici, paleontologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono disciplinate dal D.L.gs n. 490/1999. Dovrà essere vietato introdurre e impiegare su tutto il territorio del Parco qualsiasi prodotto e qualsiasi mezzo che possa interrompere ed alterare i cicli biogeochimici.

- La modifica del regime naturale delle acque superficiali e sotterranee.

In deroga a quanto stabilito precedentemente, possono essere ammessi interventi dimostrati tecnicamente e scientificamente necessari al fine di garantire una migliore tutela e salvaguardia del suolo. Eventuali opere di difesa idraulica (sbarramenti o briglie) dovranno essere costruite in modo da assicurare la continuità del corso d'acqua ai fini della diffusione e transito delle specie ittiche.

I prelievi temporanei e continui e le nuove captazioni idriche dovranno essere vietate, salvo che per necessità idropotabili dimostrate da apposite perizie tecnico scientifiche che evidenzino anche gli aspetti ambientali-naturalistici; tali opere dovranno essere accompagnate anche da specifiche misure di rinaturazione dei luoghi e mitigazione degli impatti connessi alla loro realizzazione e gestione.

Potranno essere ammessi interventi di manutenzione delle strutture acquedottistiche esistenti, anche finalizzate al ripristino delle condizioni di naturalità preesistenti.

- La realizzazione di nuove infrastrutture, ad eccezione di quanto precedentemente previsto.

- La costruzione di nuovi manufatti ed edifici residenziali.
- L'installazione di impianti tecnologici visibili ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela del parco e autorizzati dall'ente Gestore. Al fine di favorire nel territorio del Parco, forme di sviluppo sostenibile, in sintonia con le indicazioni contenute nel P.E.R. (Piano Energetico Regionale) e previa autorizzazione dei competenti organi regionali e ministeriali, il gestore del Parco dovrà promuovere gli interventi per il risparmio energetico e la installazione presso le utenze di impianti fotovoltaici e termici –solari.
- L'alterazione delle caratteristiche vegetazionali autoctone attraverso l'eliminazione delle associazioni e degli esemplari esistenti e la loro sostituzione.
- Sono vietati il taglio, il danneggiamento di piante, l'asportazione di parti di piante o dei prodotti del sottobosco, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade.

Dovrà essere vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco con esclusione delle specie commestibili frutto dell'attività agricola e di coltivazione, limitatamente ai territori individuati dal Piano dell'Area Naturale Protetta nei quali sono consentite e normalmente esercitate le attività agro-silvo-pastorali.

La raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco potrà essere consentita, in deroga a quanto stabilito precedentemente, per motivi di ricerca scientifica e di studio, su autorizzazione nominativa dell'Ente Parco;

- L'atterraggio di elicotteri ed aerei, salvo casi di emergenza o autorizzati dall'Ente Parco.
- La raccolta di fossili con escavazione e asportazione forzosa fatta eccezione per scopi didattici o scientifici.
- Il campeggio se non espressamente autorizzato e regolamentato eccezionalmente dall'Ente Parco.

- L'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari, su tutto il territorio del Parco, ivi compresi quelli collocati lungo le strade statali, provinciali e comunali.  
Potrà essere consentita l'installazione di segnaletica finalizzata alla indicazione delle attività turistiche, commerciali, artigianali, previa autorizzazione dell'ente gestore l'A.N.P. e secondo le tipologie indicate dal medesimo soggetto.
- L'installazione di nuove stazioni, sistemi ed impianti radioelettrici. Il gestore del parco dovrà favorire la delocalizzazione di quelli esistenti (ex Osservatorio).

Zone C – Aree dell'ambiente agrario: “Aree di protezione”

Sono consentiti, oltre a tutto quanto consentito per le Zone B:

- L'esercizio della pesca nelle acque dei torrenti del Parco , che è disciplinato dalla L.R n. 44/98, modificata e integrata dalla L.R. n. 11/2000 e dai Regolamenti Provinciali e successive modifiche e integrazioni.
- La tartuficoltura, la raccolta è consentita qualora il soggetto gestore del Parco la autorizzi, a titolo oneroso, ai residenti dei comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana competente nell'area protetta interessata.
- Le attività agricole, che potranno essere condotte nei terreni e nelle aree ad esse attualmente destinate, con il fine primario di incentivare le tradizionali tipologie di produzione agricola nel rispetto del paesaggio, nonché per avviare e consolidare le produzioni agricole e zootecniche di tipo biologico.

Il Gestore del Parco dovrà favorire e promuovere la multifunzionalità delle imprese agricole e la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso pratiche e tecniche biologiche.

In attesa della riconversione delle tecniche colturali verso forme ecologicamente sostenibili secondo i disciplinari dell'agricoltura biologica, potrà essere consentito l'uso di fertilizzanti di sintesi secondo il codice di buona pratica agricola, previa autorizzazione del gestore del Parco.

- Il campeggio regolamentato da apposito piano.
- Allevamenti di animali domestici e selvatici a scopo zootecnico.
- Piscicoltura.
- Coltivazione di piante officinali.
- Apicoltura.
- Utilizzazioni forestali, come stabilito per le Zone B, con eventuale apertura di piste forestali di servizio.
- Oltre a quanto stabilito per le Zone B, la raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco potrà essere ammessa:
  - a) limitatamente alle piante medicinali ed alle specie commestibili comunemente consumate, ai proprietari di beni immobili e ai residenti nei Comuni del Parco secondo le norme regionali in materia e le eventuali disposizioni attuative degli enti territorialmente competenti;
  - b) qualora il soggetto gestore del Parco autorizzi, a titolo oneroso, la raccolta dei prodotti sopra indicati, dei funghi e dei tartufi, ai residenti dei Comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana competente nell'area protetta interessata.
- Ampliamento, prolungamento, adeguamento di strade carrabili regolamentati dal piano di settore: la sistemazione di strade sarà fatta minimizzando l'impatto sul paesaggio.
- Sondaggi geognostici con ripristino delle condizioni iniziali.

- Campeggio libero, su espressa autorizzazione dell'Ente gestore.
- Costruzione recinzioni come stabilito per le Zone B
- Il restauro e la manutenzione degli edifici esistenti dovrà essere fatto nel rispetto dei caratteri tradizionali dell'edilizia storica e conservando l'aspetto rurale tipico del paesaggio agricolo umbro.

Tutti gli interventi dovranno garantire il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e delle caratteristiche del paesaggio, con l'impiego di materiali e magisteri tradizionali secondo le tecniche di bioarchitettura e secondo la vigente normativa in materia.

Al fine di garantire il rispetto tipologico suddetto, i Comuni che fanno parte del territorio del Parco dovranno prevedere, nei loro strumenti urbanistici generali norme per regolare gli interventi edilizi sugli edifici esistenti ispirati ai principi di seguito indicati:

- a) conservazione dell'impianto tipologico architettonico complessivo originario, nel sostanziale rispetto dell'assetto distributivo interno degli edifici;
- b) salvaguardia di tutti gli elementi di insieme e di dettaglio degli edifici, privilegiando il recupero conservativo dei manufatti;
- c) mantenimento e consolidamento dei solai e coperture in legno, laddove esistenti;
- d) mantenimento degli intonaci originali o riproposizione di nuovi intonaci con malta a base di calce, con tinte anch'esse a calce;
- e) mantenimento dei paramenti murari a pietra a vista;
- f) mantenimento e restauro degli infissi lignei originali e/o sostituzione dei vecchi sempre con i nuovi infissi esclusivamente in legno della stessa tipologia di quelli originali;
- g) utilizzo e/o integrazione di coppi di recupero nel rifacimento delle coperture;

- h) eliminazione degli elementi impropri dell'edificato storico (quali infissi in alluminio, intonaci plastici, elementi prefabbricati in cemento a vista, sporti di gronda in cemento, ecc.) negli interventi di recupero;
  - i) valorizzazione degli elementi architettonici decorativi in pietra, legno e/o cotto, nonché degli elementi architettonici tipici o che rivestano valore documentario di consuetudini e tradizioni locali.
- Manutenzione naturalistica delle componenti ambientali.
  - Restauro naturalistico delle componenti ambientali.
  - Manutenzione delle strutture ed infrastrutture di servizio. Installazione di aree attrezzate di servizio.
  - Gli interventi relativi al settore agricolo e le trasformazioni colturali che dovranno essere coerenti con il Piano di Sviluppo rurale nonché con le normative in materia, privilegiando le misure agroambientali.
  - Gli interventi di ampliamento e completamento di edifici nonché il restauro e la manutenzione di manufatti esistenti che dovranno essere effettuati nel rispetto dell'art.34 della L.R. 31/97 nonché ai sensi delle lettere a), b), c), dell'art.31 della legge 457/78; inoltre la realizzazione di nuovi manufatti non è contemplata all'art.12 della LR. 9/95, che ne prevede l'ammissibilità solamente nel caso in cui fosse consentita dalle norme dei vigenti P.R.G. dei Comuni ricadenti nell'ambito di tale perimetrazione.

Tutti gli interventi dovranno garantire il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e delle caratteristiche del paesaggio, con l'impiego di materiali e magisteri tradizionali secondo le tecniche di bioarchitettura e secondo la vigente normativa in materia.
  - Rimboschimento con essenze autoctone anche pregiate delle aree attualmente non boscate, a fini produttivi, nel rispetto delle direttive del Piano Forestale Regionale vigente.



Sono vietate:

- La modifica del regime naturale delle acque superficiali e sotterranee.

In deroga a quanto stabilito precedentemente, possono essere ammessi interventi dimostrati tecnicamente e scientificamente necessari al fine di garantire una migliore tutela e salvaguardia del suolo. Eventuali opere di difesa idraulica (sbarramenti o briglie) dovranno essere costruite in modo da assicurare la continuità del corso d'acqua ai fini della diffusione e transito delle specie ittiche.

I prelievi temporanei e continui e le nuove captazioni idriche dovranno essere vietate, salvo che per necessità idropotabili dimostrate da apposite perizie tecnico scientifiche che evidenzino anche gli aspetti ambientali-naturalistici; tali opere dovranno essere accompagnate anche da specifiche misure di rinaturazione dei luoghi e mitigazione degli impatti connessi alla loro realizzazione e gestione.

Potranno essere ammessi interventi di manutenzione delle strutture acquedottistiche esistenti, anche finalizzate al ripristino delle condizioni di naturalità preesistenti.

- L'installazione di nuove stazioni, sistemi ed impianti radioelettrici. Il gestore del parco dovrà favorire la delocalizzazione di quelli esistenti.
- L'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari, ivi compresi quelli collocati lungo le strade statali, provinciali e comunali.

Potrà essere consentita l'installazione di segnaletica finalizzata alla indicazione delle attività turistiche, commerciali, artigianali, previa autorizzazione dell'ente gestore l'A.N.P. e secondo le tipologie indicate dal medesimo soggetto.

- La realizzazione di recinzioni salvo le deroghe con prescrizioni indicate per le Zone B.

- L'installazione di impianti tecnologici visibili ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela del parco e autorizzati dall'ente Gestore. Al fine di favorire nel territorio del Parco, forme di sviluppo sostenibile, in sintonia con le indicazioni contenute nel P.E.R. (Piano Energetico Regionale) e previa autorizzazione dei competenti organi regionali e ministeriali, il gestore del Parco dovrà promuovere gli interventi per il risparmio energetico e la installazione presso le utenze di impianti fotovoltaici e termici –solari.
- L'alterazione dello stato del terreno e i movimenti di terra (sbancamenti, scavi, riporti, ecc.) che non siano strettamente necessari e specificatamente progettati nell'ambito di interventi od opere sottoposti, prima dell'approvazione, a valutazione tecnica da parte del Gestore del Parco. Qualsiasi movimento di terra dovrà essere valutato ed eventualmente approvato solo se accompagnato da atto d'obbligo che preveda il rimodellamento finale dei terreni e la loro stabilizzazione e sistemazione a verde, utilizzando criteri e specie vegetali coerenti con le caratteristiche dell'ecosistema naturale.

In ogni caso dovranno essere vietati movimenti di terra che interrompano per vari tratti la continuità del supporto geomorfologico o della vegetazione esistente e che costituiscano barriere per la circolazione delle acque superficiali e sotterranee o per la mobilità della fauna.

Dovranno essere vietati, senza possibilità di deroghe, l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali in genere; di reperti archeologici, paleontologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono disciplinate dal Dlgs n.490/1999. Dovrà essere vietato introdurre e impiegare su tutto il territorio del Parco qualsiasi prodotto e qualsiasi mezzo che possa interrompere ed alterare i cicli biogeochimici.

- Dovrà essere vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco con esclusione delle specie commestibili frutto dell'attività agricola e di coltivazione, limitatamente ai territori individuati dal Piano dell'Area Naturale Protetta nei

quali sono consentite e normalmente esercitate le attività agro-silvo-pastorali. La raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco potrà essere consentita, in deroga a quanto stabilito precedentemente:

- c) per motivi di ricerca scientifica e di sturi, su autorizzazione nominativa dell'Ente Parco;
  - d) limitatamente alle piante medicinali ed alle specie commestibili comunemente consumate, ai proprietari di beni immobili e ai residenti nei Comuni del Parco secondo le norme regionali in materia e le eventuali disposizioni attuative degli enti territorialmente competenti;
  - e) qualora il soggetto gestore del Parco autorizzi, a titolo oneroso, la raccolta dei prodotti sopra indicati, dei funghi e dei tartufi, ai residenti dei Comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana competente nell'area protetta interessata.
- La cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto previsto per la pesca sportiva.

Ai sensi della Legge 11/02/1992 n° 157, concernente “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e disciplina dell'attività venatoria”, all'interno del Parco dovrà essere assolutamente vietato ogni tipo di caccia, esercitata con ogni mezzo ed in qualsiasi forma. L'uccellazione, la distruzione delle uova, dei nidi e delle tane, la raccolta di uova, nidi e altro materiale riguardante la fauna può essere autorizzata dall'Ente Gestore solo per scopi scientifici e secondo le modalità dell'art. 4 della Legge 11/02/1992 n. 157.

Dovrà, comunque, essere vietata qualsiasi forma di cattura e disturbo di tutta la fauna e in particolare delle specie protette. Per tutte le zone dovranno valere le prescrizioni e divieti, come disciplinati dalla Legge 11.02.1992, n. 157, art. 21.

L'Ente Parco potrà autorizzare, in deroga al quanto suddetto, prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi a scopo di studio e di ricerca nonché per ricomporre equilibri ecologici.

Ai trasgressori dovranno essere applicate anche le sanzioni di cui alla L.R. 17.5.94 n. 14.

- L'atterraggio di elicotteri ed aerei, salvo in casi di emergenza o autorizzati dall'Ente Parco.

Zone D – Aree dell'ambiente urbano: “Aree di promozione economica e sociale”

Sono consentiti, oltre a quanto già indicato per le Zone B e C, le seguenti attività:

- Apertura di strade ex novo solo quando ritenuto necessario dalla Commissione. Per quanto possibile dovranno essere mantenuti tracciati pedonali e carrabili esistenti e comunque per l'eventuale apertura di nuove strade carrabili valgono le indicazioni contenute nei Piani Regolatori dei Comuni all'interno dell'A.N.P.

Nuovi insediamenti artigianali, commerciali ecc. nonché per servizi, residenziali e turistici potranno essere ammessi solo se previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti dei territori comunali ricompresi nell'ambito del Piano dell'Area Naturale protetta, con particolare attenzione alla tutela del centro storico di Assisi e del Colle storico, nonché alle normative di salvaguardia e tutela dei nuclei storici e delle emergenze storiche-architettoniche presenti all'interno dell'area naturale protetta.

- Lo sfruttamento delle sorgenti minerali che dovrà essere effettuato nel rispetto del bilancio idrogeologico degli acquiferi con autorizzazioni da parte del Gestore del Parco.

- Gli interventi relativi al settore agricolo e le trasformazioni colturali che dovranno essere coerenti con il Piano di Sviluppo rurale nonché con le normative in materia, privilegiando le misure agroambientali.
- Installazione di impianti tecnologici visibili a condizione che non comportino movimenti di terra rilevanti, non impediscano la fruizione dei valori ambientali e paesistici e non turbino l'aspetto estetico esistente.

Sono vietate:

- I prelievi temporanei e continui e le nuove captazioni idriche, salvo che per necessità idropotabili dimostrate da apposite perizie tecnico scientifiche che evidenzino anche gli aspetti ambientali-naturalistici; tali opere dovranno essere accompagnate anche da specifiche misure di rinaturazione dei luoghi e mitigazione degli impatti connessi alla loro realizzazione e gestione.

Potranno essere ammessi interventi di manutenzione delle strutture acquedottistiche esistenti, anche finalizzate al ripristino delle condizioni di naturalità preesistenti.

- L'accensione di fuochi, ivi compresa quella dei fuochi di artificio, in qualsiasi periodo dell'anno, su tutto il territorio del Parco, fatto salvo che per le aree debitamente indicate dal Gestore del Parco:
  - a) le aree destinate ad attrezzature per il turismo all'aria aperta, dove viene regolamentato l'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri da barbecue;
  - b) in prossimità delle zone residenziali, in occasione di feste agricole e religiose, manifestazioni pubbliche e tradizionali, previa individuazione del sito da parte dei vigili del fuoco e autorizzazione del Gestore del Parco.

Inoltre, durante l'accensione di fuochi è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero

sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

L'accensione deve essere “regolamentata nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi” (art.15 L.9/95).

- L'alterazione dello stato del terreno attraverso movimenti di terra di notevole estensione e profondità così come già previsto per le zone B e C.
- Dovrà essere vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco con esclusione delle specie commestibili frutto dell'attività agricola e di coltivazione, limitatamente ai territori individuati dal Piano dell'Area Naturale Protetta nei quali sono consentite e normalmente esercitate le attività agro-silvo-pastorali. La raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco potrà essere consentita, in deroga a quanto stabilito precedentemente:
  - f) per motivi di ricerca scientifica e di sturi, su autorizzazione nominativa dell'Ente Parco;
  - g) limitatamente alle piante medicinali ed alle specie commestibili comunemente consumate, ai proprietari di beni immobili e ai residenti nei Comuni del Parco secondo le norme regionali in materia e le eventuali disposizioni attuative degli enti territorialmente competenti;
  - h) qualora il soggetto gestore del Parco autorizzi, a titolo oneroso, la raccolta dei prodotti sopra indicati, dei funghi e dei tartufi, ai residenti dei Comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana competente nell'area protetta interessata.